



**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

**Regolamento per la disciplina dei contratti
per l'acquisizione di servizi e forniture sotto soglia
comunitaria
ai sensi del D.L. n. 76/2020,
convertito con L. n. 120/2020**

Approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 55 del 11/12/2020

Sommario

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione – Principi e normativa applicabile.	3
Art. 2 Il responsabile unico del procedimento.....	3
Art. 3 Modalità di affidamento di forniture e servizi e congruità dei prezzi.....	4
Art. 4 Procedure di affidamento ai sensi del D.L. n. 76/2020 (cd. D.L. Semplificazioni).....	5
Art. 5 Modalità di individuazione degli operatori economici nelle procedure di acquisizione di forniture e servizi.....	5
Art. 6 Gli affidamenti diretti.....	6
Art. 7 Gli affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del codice.....	7
Art. 8 Termini per la conclusione delle procedure di affidamento ai sensi del D.L. Semplificazioni.....	7
Art. 9 Verifica dei requisiti.....	8
Art. 10 Pubblicità delle procedure.....	10
Art. 11 Termine per la stipulazione del contratto.....	10
Art. 12 Forma del contratto.....	11
Art. 13 Stipula del contratto in forma pubblico amministrativa.....	11
Art. 14 Stipula del contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica.....	11
Art. 15 Stipula del contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica, con autenticazione delle firme.....	12
Art. 16 Atti aggiuntivi del contratto.....	12

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione – Principi e normativa applicabile.

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di affidamento di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti pubblici, di seguito Codice), attuate ai sensi dell'art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del D.L. Semplificazioni n. 76/2020, ed in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida approvate in materia dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e loro aggiornamenti.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità semplificate seguite dall'Agenzia per le procedure di affidamento di forniture e servizi:
 - a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
 - b) per gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX.
3. Per quanto riguarda le procedure di affidamento di contratti pubblici sotto soglia di servizi e forniture si rimanda, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, alle Linee Guida n. 4 – “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” di cui alla Delibera numero 636 del 10 luglio 2019 - Aggiornamento dei punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j) delle Linee guida n. 4 a seguito dell'entrata in vigore della legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32.
4. Il presente regolamento disciplina altresì le modalità di stipulazione dei contratti di concessione e di appalto di servizi e forniture nel rispetto dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Gli acquisti di cui al precedente comma 1 sono effettuati, salvi i casi previsti dalla normativa vigente, mediante gare telematiche con invito rivolto ai soggetti accreditati e iscritti sulla piattaforma regionale per l'E-Procurement denominata Sater di Intercent-ER, o mediante il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) gestito da Consip S.p.A.
6. L'attività di acquisizione di forniture e servizi avviene nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30 comma 1, 34, 36 comma 1 e 42 del Codice dei Contratti: economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, sostenibilità energetica e ambientale, prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse. La predetta attività di acquisizione deve, altresì, avvenire in coerenza con l'obbligatoria programmazione biennale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 ed il coordinamento della spesa mediante programmi annuali e assegnazione di budget.
7. Le procedure di acquisto sotto soglia devono essere effettuate nel rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e del Codice di Comportamento adottati dall'Agenzia.
8. Tutti gli atti delle procedure di affidamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 37 del d.lgs. 33/2013 e dall'art. 29 del Codice nonché dalle Delibere ANAC in materia.

Art. 2 Il responsabile unico del procedimento

1. Per ogni procedura di affidamento di forniture e servizi il responsabile dell'unità organizzativa (dirigente competente di Area, direttore dell'Agenzia) nomina il responsabile unico del procedimento (RUP) che assume le funzioni di cui all'art. 31 del d.lgs. 50/2016 e alle Linee Guida ANAC. n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”,

approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017. In assenza del provvedimento di nomina, le funzioni di RUP sono assunte direttamente dal dirigente preposto all'unità organizzativa responsabile oppure dal direttore dell'Agenzia.

2. In ogni caso il ruolo di RUP è ricoperto da un soggetto dotato del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti che deve svolgere e per cui è nominato e purché sia in possesso degli specifici requisiti di professionalità prescritti dall'ANAC.
3. Il RUP è responsabile, per ogni singolo intervento, delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, salvo che quest'ultima non debba essere necessariamente attribuita in capo ad un altro soggetto che, in base alla disciplina vigente in materia, assume il ruolo di Direttore dell'esecuzione (DEC).
4. Per ogni singola procedura di affidamento il RUP, per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, viene individuato nell'atto di adozione o di aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 21, comma 1, del d.lgs. 50/2016, ovvero contestualmente alla predisposizione del provvedimento che autorizza l'avvio della procedura di affidamento.
5. Contestualmente all'atto di nomina di RUP, qualora il RUP non sia già registrato, deve essere attivata la procedura telematica per la registrazione dello stesso presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
6. È onere del responsabile della struttura di appartenenza del RUP, in collaborazione con il RASA, curare la cancellazione o il cambio di profilo del RUP nei seguenti casi:
 - a) cessazione dell'incarico di RUP presso la stessa struttura di appartenenza;
 - b) trasferimento del RUP presso altra struttura;
 - c) cessazione del rapporto di lavoro del RUP.
7. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato. Il nominativo del RUP deve essere indicato in tutti gli atti del procedimento di affidamento.
8. Il RUP può svolgere le funzioni di progettista ovvero di direttore dell'esecuzione del contratto nei casi previsti dall'ANAC sulla base degli importi massimi dei singoli affidamenti nonché in ragione della complessità, rilevanza e specificità dei servizi o delle forniture che devono essere acquisiti. Le funzioni di RUP e di direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione del contratto non possono coincidere nel caso di forniture e servizi di importo superiore a 500.000 euro.

Art. 3 Modalità di affidamento di forniture e servizi e congruità dei prezzi

1. Per l'acquisizione di forniture e servizi il responsabile unico del procedimento, dopo aver verificato che l'acquisizione della fornitura o del servizio non possa essere soddisfatta mediante l'adesione a convenzioni-quadro di Consip di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999 n. 488, o di centrali di committenza regionali (Intercent-ER), perché la fornitura o il servizio non sono ivi presenti o perché, seppur presenti, non sono rispondenti alle esigenze dell'amministrazione, l'Agenzia dovrà procedere all'acquisto ricorrendo al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero avvalendosi della piattaforma regionale per l'E-Procurement denominata Sater di Intercent-ER.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 non si applicano agli acquisti di importo inferiore ad € 5.000,00, per i quali, pertanto, non sussiste l'obbligo di ricorrere a strumenti di E-Procurement.

3. La stipula dei contratti in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso i suddetti strumenti di acquisto comporta la nullità dei medesimi ed è fonte di responsabilità disciplinare e amministrativa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 8 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito nella L. 7 agosto 2012 n. 135.
4. In deroga all'obbligo di cui al comma 1, la fornitura di beni e la prestazione di servizi avvengono sulla base di rilevazione dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ovvero di indagini di mercato, finalizzate all'accertamento della congruità dei prezzi nei seguenti casi:
 - a) mancato reperimento su Consip S.p.A. o centrali di committenza regionali quali Intercent-er di convenzioni specifiche aventi ad oggetto forniture o servizi comparabili con quelli relativi alla procedura di approvvigionamento;
 - b) mancato reperimento su Consip S.p.A. o centrali di committenza regionali del servizio richiesto;
 - c) reperimento su Consip S.p.A. o centrali di committenza regionali unicamente di servizi sostanzialmente difforni rispetto alle esigenze dell'Agenzia ed alle specifiche tecniche o prestazionali corrispondenti al fabbisogno.

Art. 4 Procedure di affidamento ai sensi del D.L. n. 76/2020 (cd. D.L. Semplificazioni)

1. Per le procedure di affidamento di servizi e forniture la cui determina a contrarre è adottata entro il 31 dicembre 2021 si applica il presente regolamento ai sensi della legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione del D.L. n. 76/2020 (cd DL Semplificazioni).
2. Per le procedure di affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro, in mancanza di specifiche esigenze adeguatamente motivate, si procede mediante affidamento diretto, secondo quanto previsto al successivo art. 6.
3. Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, si procede mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, secondo le modalità specificate al successivo art. 7.
4. L'Agenzia dà evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al comma precedente tramite pubblicazione di un avviso nel proprio sito internet. Il RUP pubblica l'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati.
5. Per gli affidamenti di cui al presente regolamento non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che devono essere evidenziate nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. L'ammontare della garanzia, ove richiesto, è dimezzato rispetto a quello previsto dall'art. 93 del Codice.

Art. 5 Modalità di individuazione degli operatori economici nelle procedure di acquisizione di forniture e servizi

1. La scelta degli operatori cui rivolgere la richiesta di preventivo o l'invito a presentare offerta avviene nel rispetto dei principi di cui all'art. 36 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici.
2. Ai fini in particolare del rispetto del principio di rotazione, si deve fare riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti nei casi in cui i due

affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico o nello stesso settore di servizi (identificato mediante CPV). Il principio di rotazione comporta il divieto di invito a procedure dirette o negoziate nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie.

3. La rotazione, in ogni caso, trova applicazione solo in caso di affidamenti di appalti rientranti nella stessa fascia di valore economico, inteso quale valore complessivo stimato dell'appalto.

A tal fine vengono indicate le seguenti fasce di valore economico come indicato nella Relazione AIR su Linee Guida ANAC 4/2016:

- a) Contratti di valore da 0 a 20.000 euro;
 - b) Contratti di valore superiore a 20.000 e inferiore o pari a 40.000 euro;
 - c) Contratti di valore superiore a 40.000 e inferiore o pari a 75.000 euro;
 - d) Contratti di valore superiore a 75.0000 e inferiore o pari a 150.000 euro;
 - e) Contratti di valore superiore a 150.000 euro fino alla soglia di cui all'art. 35 del Codice dei Contratti.
4. Si applicano laddove ne sussistano i requisiti le deroghe al principio di rotazione previste dalle Linee Guida ANAC n. 4/2016 s.m.i articoli 3.6 e 3.7.
 5. Negli affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00 è comunque consentito derogare all'applicazione del criterio di rotazione con scelta sinteticamente motivata nella determinazione a contrarre.
 6. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso ad arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce, ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto, oppure alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici, affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento.
 7. Fermo restando quanto sopra stabilito, il RUP può disporre l'eventuale affidamento o di reinvitare il contraente uscente o l'operatore economico invitato in occasione del precedente affidamento, solo in via eccezionale, previo parere favorevole del Dirigente d'Area o del direttore dell'Agenzia. Tale scelta dovrà essere motivata dal RUP in modo puntuale nella determinazione a contrarre, nei casi di affidamento diretto, o in quella di aggiudicazione, nei casi di procedure negoziate.

Art. 6 Gli affidamenti diretti

1. Per le procedure di affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro, in mancanza di specifiche esigenze adeguatamente motivate, si procede mediante affidamento diretto ai sensi del DL Semplificazioni, mediante gli strumenti presenti sul MePa di Consip o su SATER di Intecenter, fatte salve le modalità di cui al precedente art. 3, comma 4 nei casi ivi previsti.
2. Gli affidamenti diretti vengono realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente (es. determina unica semplificata), contenente gli elementi descritti nell'art. 32 comma 2 del Codice, con indicazione della durata presunta del procedimento.
3. In caso di affidamento diretto, l'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva deve essere adeguatamente motivato alle condizioni dettate dal comma 11 dell'art. 103 del Codice, ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 7 Gli affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del codice

1. Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, si procede mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
2. L'Agenzia individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'Agenzia sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'art. 95 del Codice, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione. L'Agenzia, prima dell'avvio della procedura di affidamento determina di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, indicando, altresì, la durata presunta del procedimento. Fermo quanto previsto dall'art. 95 comma 3 del Codice, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, si procede, con scelta motivata, all'aggiudicazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso; in quest'ultimo caso, si procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice dei Contratti, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
3. È fatta salva la possibilità, mediante motivazione del RUP nella determina a contrarre, di prevedere una procedura aperta per l'affidamento di servizi e forniture per un importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'articolo 35 del Codice.

Art. 8 Termini per la conclusione delle procedure di affidamento ai sensi del D.L. Semplificazioni

1. Per le procedure di affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento.
2. Per le procedure di affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di 4 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento.
3. Ai fini del computo dei termini di cui ai commi precedenti per atto di avvio del procedimento si intende la determina a contrarre se presente, ovvero, l'atto ad essa equivalente.

4. L'Agenzia per affidamenti diretti di importo inferiore a 75.000 € può procedere all'affidamento tramite determina unica semplificata adottata al termine della procedura, ai sensi dell'art. 32 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 4/2016. In questo caso l'atto di avvio del procedimento ai fini del computo dei termini di cui ai commi precedenti è la prima comunicazione inviata ad un operatore economico invitato alla partecipazione (tramite PEC o mercato elettronico).
5. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto ed il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento.
6. Al fine di rispettare i termini per la conclusione delle procedure di affidamento la determina a contrarre o l'atto equivalente deve determinare la durata presunta del procedimento.
7. Nel caso in cui il termine non venga rispettato, la determina di aggiudicazione deve contenere la motivazione relativa allo sfornamento dei termini normativamente previsti e le ragioni connesse al supplemento temporale richiesto per la conclusione della procedura.
8. La stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'art. 32 co. 8 del Codice dei contratti pubblici, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire.

Art. 9 Verifica dei requisiti

1. Ai fini dell'affidamento degli appalti di forniture e servizi di cui al presente regolamento, gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti, nonché dei requisiti speciali (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale) richiesti nel disciplinare di gara o capitolato.
2. L'Agenzia deve acquisire l'autocertificazione, da parte di ciascun partecipante alla procedura, attestante il possesso di tutti i requisiti di cui al comma precedente, secondo il DGUE o altro modello fornito dall'Agenzia medesima.
3. Prima della stipula del contratto, la Stazione Appaltante procede alle verifiche relative al possesso dei requisiti di cui sopra nei confronti dell'operatore economico risultato affidatario della fornitura o del servizio, secondo le modalità prescritte dall'ANAC nelle apposite linee guida.
4. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di:
 - a) idoneità professionale: a tal fine può essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
 - b) capacità economica e finanziaria: in tal caso si può richiedere la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie; in alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
 - c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze

maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo.

5. Ai fini della comprova del possesso dei requisiti dichiarati l'Agenzia acquisisce i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83. Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo documentale idoneo a provare il possesso delle risorse necessarie.
6. L'Agenzia accetta i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice:
 - a) per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 dell'art. 80, il certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;
 - b) per quanto riguarda il comma 4 di detto articolo, tramite apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva acquisito d'ufficio dall'Agenzia presso gli istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analogo certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati.
7. Ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice in capo all'operatore economico partecipante, ai soggetti di cui lo stesso si avvale ai sensi dell'art. 89, nonché ai subappaltatori dello stesso, i certificati e gli altri documenti hanno durata pari a sei mesi dalla data del rilascio ai sensi dell'art. 86 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016, oppure la diversa durata prescritta dalla normativa *pro tempore* vigente. Fatta eccezione per il Durc, l'Agenzia, per i certificati e documenti già acquisiti e scaduti da non oltre 60 giorni e qualora sia pendente il procedimento di acquisto, può procedere alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell'attestazione già rilasciata. Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro 30 giorni dalla richiesta e decorso tale termine, il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato.
8. I certificati e gli altri documenti in corso di validità possono essere utilizzati nell'ambito di diversi procedimenti di acquisto.
9. Per servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE), dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.
10. Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: a) la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; b) l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di

una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto, la stazione appaltante è tenuta ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

11. Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE), dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14 del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività. Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: a) la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; b) l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, l'Agenzia effettuerà idonei controlli a campione, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nella quota minima del 10% (arrotondata per difetto) in relazione agli affidamenti operati nel corso di ciascun anno solare.
12. Per importi superiori a 20.000,00 euro la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.

Art. 10 Pubblicità delle procedure

1. L'Agenzia dà evidenza dell'avvio delle procedure tramite pubblicazione sul sito dell'Agenzia.
2. Per gli affidamenti inferiori ad euro 40.000 la pubblicazione sul sito dell'Agenzia dell'avviso sui risultati della procedura non è obbligatoria, salvo diversa indicazione contenuta nella determina a contrarre; in tal caso, l'avviso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.
3. Per gli affidamenti superiori ad euro 40.000 è obbligatorio pubblicare l'avviso sui risultati della procedura sul sito dell'Agenzia, con indicazione dei soggetti invitati.

Art. 11 Termine per la stipulazione del contratto

1. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla legge, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito

ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

2. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse dell'Agenzia alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto.

Art. 12 Forma del contratto

1. I contratti per gli affidamenti di servizi e di forniture, affidati in appalto o in concessione dall'Agenzia di cui al presente regolamento sono stipulati, in forma elettronica a pena di nullità ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti, con le seguenti modalità:
 - a. con atto pubblico notarile informatico;
 - b. in modalità elettronica, mediante scrittura privata;
 - c. in modalità elettronica, mediante scrittura privata, con autenticazione delle firme delle parti da parte di notaio o di altro pubblico ufficiale individuato dalla legge.
2. La forma di stipulazione del contratto è di norma indicata nei provvedimenti con cui viene indetta e successivamente aggiudicata la procedura di affidamento. In mancanza di tale indicazione la forma di stipula del contratto è quella di cui al punto b) del precedente comma 1, nel rispetto del successivo art. 14. La modifica della forma di stipulazione deve essere disposta unicamente con provvedimento motivato del Direttore dell'Agenzia o del dirigente dell'Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione.
3. La stipulazione di contratti con atto pubblico informatico a mezzo di notaio esterno, per l'affidamento di servizi o forniture in appalto o in concessione, indipendentemente dalla procedura svolta per la scelta del contraente, ordinaria o in economia, è a carico dell'appaltatore o del concessionario.
4. Le spese di bollo, di registro e inerenti alla stipula del contratto, in qualunque forma sottoscritto, sono a carico dell'appaltatore o del concessionario, anche nel caso di stipulazione del contratto in forma di atto pubblico informatico, a mezzo di notaio.
5. La stipula del contratto avviene altresì nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 10, lettera b) del Codice dei contratti pubblici (cd. stand still).

Art. 13 Stipula del contratto in forma pubblico amministrativa

1. Nel caso di contratto, stipulato in forma di atto pubblico notarile informatico l'ufficiale rogante provvede alla lettura del contratto alle parti, previa verifica della validità dei loro certificati digitali di sottoscrizione. In questa ipotesi l'ufficiale rogante è coadiuvato, per la relativa istruttoria, dall'Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione.

Art. 14 Stipula del contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica

1. Per i contratti oggetto del presente regolamento, salvo diversa disposizione nei provvedimenti con cui viene indetta e successivamente aggiudicata la procedura, il contratto è sottoscritto in forma di scrittura privata in modalità elettronica, anche mediante scambio di lettere, indipendentemente dalla procedura di affidamento svolta ed anche con riferimento a singoli lotti di un medesimo affidamento.
2. I contratti dell'Agenzia vengono stipulati:
 - a) per affidamenti di forniture e servizi il cui valore contrattuale è inferiore a € 40.000,00 mediante ricorso alla corrispondenza secondo l'uso del commercio, ossia mediante scambio mail a mezzo posta elettronica certificata o mediante stipula nei mercati elettronici;

- b) per affidamenti di forniture e servizi il cui valore contrattuale è superiore a € 40.000,00 e sotto la soglia europea mediante scrittura privata o mediante stipula nei mercati elettronici.
3. L'istruttoria per la stipulazione dei contratti in forma di scrittura privata ed in modalità elettronica è svolta dalla struttura organizzativa competente per la spesa, fatta salva diversa indicazione del Direttore dell'Agenzia.

Art. 15 Stipula del contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica, con autenticazione delle firme

1. Se indicato nel provvedimento di indizione della procedura del Dirigente competente per la spesa, i contratti oggetto del presente Regolamento possono essere stipulati in forma di scrittura privata in modalità elettronica, con autenticazione delle firme da parte di notaio o di altro pubblico ufficiale previsto dalla legge.
2. Il Pubblico Ufficiale autentica le firme delle parti dopo averne verificato l'identità, senza dare lettura del contratto.
3. Nel caso di contratto stipulato in forma di scrittura privata in modalità elettronica con autenticazione delle firme delle parti, il Pubblico Ufficiale è coadiuvato, per la relativa istruttoria, dall'Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione.

Art. 16 Atti aggiuntivi del contratto

1. Nel caso di affidamento di servizi o di forniture addizionali o complementari o di varianti che eccedano gli importi per i quali la normativa e/o lo schema di contratto posto a base di gara prevedono che l'affidamento venga formalizzato con un atto aggiuntivo e con eventuale acquisizione di un nuovo CIG, dovrà essere utilizzata la medesima forma utilizzata per la sottoscrizione del contratto originario.